



Comune di Oderzo

Città Archeologica
Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 292 DEL 29/11/2024

Settore proponente: SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA NOVEMBRE 2024 AD APRILE 2025

La Sindaca

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- anche allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e, conseguentemente, al miglioramento della qualità dell'aria, il Comune di Oderzo ha approvato:
 - a) il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2017;
 - b) il Piano Urbano del Traffico, già attuato per i primi due stralci, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10/07/2019;

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, che individua, tra l'altro, le azioni di competenza dei Comuni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

VISTA la DGRV n. 836 del 06.06.2017 di approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" che individua degli interventi comuni da porre in essere nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti ai fini del miglioramento della qualità dell'aria;

VISTA la DGRV n. 1500 del 16 ottobre 2018 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);

VISTA la DGRV n. 238 del 02 marzo 2021 avente ad oggetto "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

VISTA la DGRV n. 1089 del 09 agosto 2021 che contiene indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure della DGR n. 238/2021;



Comune di Oderzo

Città Archeologica
Provincia di Treviso

VISTA la DGRV n. 786 del 12 luglio 2024 avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021”;

RICORDATO che i suddetti provvedimenti, da adottarsi con ordinanza sindacale, prevedono misure diverse a seconda che riguardino comuni con popolazione inferiore o superiore a 30.000 abitanti;

PRESO ATTO che le misure indicate per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, e quindi anche per il Comune di Oderzo, riguardano, in sintesi: installazione e utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse; tipologia del pellet utilizzabile; divieto di incentivazione all'installazione di impianti a bio massa legnosa e ricorso a fonti rinnovabili diverse da quest'ultima; divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali; in condizioni di allerta verde nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30, divieto della circolazione dei veicoli: auto (M) benzina euro 0 e Euro 1; commerciali (N1, N2) diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2; cicli e moto Euro 0; abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici al verificarsi di condizioni di allerta arancio e rossa; divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

VISTO il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che, a determinate condizioni, l'abbruciamento in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisce normale pratica agricola consentita e che i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospenderlo, differirlo o vietarlo in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTA la DGRV n. 122/2015 con la quale si dà atto che nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

RICHIAMATO l'art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi del quale è vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi;

DATO ATTO che in data 03/10/2024 si è svolto presso la Sede Provinciale il Tavolo Tecnico Zonale il cui verbale è stato acquisito mediante protocollo comunale n. 41992 del 24/10/2024;



Comune di Oderzo

Città Archeologica
Provincia di Treviso

RITENUTO, al fine di prevenire il peggioramento della qualità dell'aria e quindi di tutelare la salute dei cittadini, di adottare apposite misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTI: il D.Lgs. 267/2000; il DPR 412/93 e DPR 74/2013 e s.m.i.; il DM 186/2017; il D.Lgs. 152/2006; il D.Lgs 155/2010;

ORDINA

che, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2025, vengano rispettati i sotto riportati divieti e obblighi:

1. Divieto di installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" in base alla classificazione dei generatori di calore di cui al DM 07/11/2017 n. 186, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

2. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II, sez.4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

3. Divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, D.Lgs 152/2006, fatta eccezione per quelle necessarie per scopi fitosanitari adeguatamente documentati;

4. Divieto di falò rituali e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento. E' consentita deroga per i fuochi di capodanno e per i falò rituali a valore sociale, che sono ammessi nel numero di uno nel capoluogo ed uno per ciascuna frazione in occasione dell'Epifania: le pire, oltre ad esser preventivamente autorizzate dalla Questura e dalla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno inoltre soddisfare le seguenti condizioni: a) avere un'altezza massima di metri 4 e diametro alla base non superiore a metri 3; b) essere realizzate con impiego di sola legna naturale, priva di trattamenti, che dovrà esser accatastata e mantenuta il più possibile secca ed asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo; c) non sono ammessi materiali combustibili diversi rispetto a quelli indicati alla lettera precedente. I falò, in ogni caso, dovranno concludersi entro le ore 23.00, il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione. L'accensione dei fuochi sarà comunque vietata se il territorio comunale di Oderzo dovesse ricadere in stato di allerta rossa, come definito dallo specifico bollettino rilasciato da Arpav.



Comune di Oderzo

Città Archeologica
Provincia di Treviso

5. Divieto della circolazione sulle strade urbane nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30, dei seguenti veicoli: auto (M) benzina euro 0 e Euro 1; commerciali (N1, N2) diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2; cicli e moto Euro 0;
6. Abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici al verificarsi di condizioni di allerta arancio e rossa;
7. Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

RICORDA

che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Polizia urbana:

- è vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi;
- nel centro abitato le corriere, gli autobus, i pullman e comunque tutti i veicoli a motore, in sosta o fermata, non possono tenere acceso il motore per più di cinque minuti. In particolare ai capolinea gli autobus nella fase di stazionamento e tutti i veicoli destinati al trasporto delle merci nella fase di carico e scarico, nonché i veicoli in fermata in corrispondenza degli impianti semaforici e dei passaggi a livello e i locomotori ferroviari dotati di motore diesel in stazionamento lungo la linea ferroviaria dovranno spegnere il motore per soste/fermate superiori ad 1 minuto.

La presente Ordinanza è resa nota mediante esposizione all'Albo On Line di questo Comune fino al 30 aprile 2025; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La Sindaca

Maria Scardellato / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: Maria Scardellato

Codice fiscale: SCRMRA60C53L407H

Autorità Certificativa: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Sottoscritto il: 29/11/2024 11:02:20 CET

Numero di serie del certificato di firma digitale: 47d84177e4cfccc1

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)